CAMERA DEI DEPUTATI N. **5197-A**

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 24 marzo 1999

(Relatore: **GALDELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, GERARDINI, DE CESARIS, COPERCINI, STRADELLA, FABRIS

Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Presentata il 30 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame ha lo scopo di apportare talune, limitate modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con l'intento di prorogare la durata della predetta Commissione di inchiesta. La proroga si rende necessaria al fine di consentire alla Commissione stessa di approfondire le questioni ad essa sottoposte e di adempiere in modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla citata legge istitutiva.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il progetto di legge, nella formulazione che si sottopone all'Assemblea, determina la modificazione del testo della legge 10 aprile 1997, n. 97, estendendo, fino al termine della legislatura in corso, la durata della Commissione di inchiesta, attualmente fissata in due anni a decorrere dalla costituzione della Commissione medesima, avvenuta il 25 giugno 1997. Sono conseguentemente modificate le disposizioni della stessa legge n. 97 relative alle modalità in base alle quali ed ai termini entro cui la Commissione dovrà riferire al Parlamento sull'attività svolta.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa sotto il profilo dell'acquisizione di dati ed elementi informativi.

La proposta, nel testo originario, disponeva la proroga di un anno della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, estendendone inoltre le competenze ad ambiti relativi all'accertamento delle cause e degli effetti ambientali del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale. Nel corso dell'esame in sede referente è emersa peraltro la convinzione dell'inopportunità di tale ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a settori non strettamente attinenti alla questione dei rifiuti. Si è invece ritenuto opportuno prorogare il termine per la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta, in considerazione dell'imminente scadenza di quello inizialmente fissato dalla legge n. 97 del 1997 e della necessità di consentire alla Commissione di portare a termine il lavoro intrapreso.

Si tratta pertanto di modificazioni, introdotte con norma primaria, della disciplina prevista da fonte dello stesso grado, che appaiono conformi al disposto costituzionale dell'articolo 82, così come previsto dall'articolo 79, comma 4, lettera *b),* del regolamento.

I pareri espressi dalle Commissioni competenti – in particolare dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia – sono stati tutti favorevoli, pur richiedendo l'adeguamento ad alcune indicazioni in essi contenute. Sia la Commissione Affari costituzionali sia la Commissione Giustizia hanno infatti prospettato l'opportunità che non fosse comunque eliminata dal testo una tipica previsione delle leggi istitutive di Commissioni di inchiesta, relativa all'obbligo di riferire al Parlamento al termine dell'attività di inchiesta svolta. La Commissione Ambiente ha recepito tale indicazione mediante una modifica del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1997, che stabilisce l'obbligo della presentazione da parte della Commissione di inchiesta di una relazione finale; è stato

altresì previsto l'obbligo di presentare, entro il 31 dicembre 1999, una prima relazione sull'attività svolta, fatta salva comunque la possibilità da parte della Commissione stessa di riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno. Il testo così modificato è stato nuovamente trasmesso alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, che hanno entrambe espresso, conclusivamente, parere favorevole sul testo.

La Commissione Ambiente non ha invece ritenuto di doversi adeguare all'osservazione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, circa l'opportunità di prevedere un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione di inchiesta, in considerazione anche dei precedenti legislativi in materia di istituzione di Commissioni di inchiesta. Per le stesse considerazioni, non si è dato seguito all'osservazione, contenuta nel primo parere della Commissione Giustizia, concernente gli effetti della disposizione di proroga della Commissione di inchiesta rispetto al periodo di *prorogatio* delle Camere. Peraltro, la stessa Commissione Giustizia, come già accennato, ha formulato infine, il 16 marzo 1999, un parere favorevole sul testo in esame, senza apporre alcuna osservazione o condizione.

3. *Il testo della Commissione.*

È secondo queste linee di tendenza che si è definito quindi, nel corso dell'istruttoria legislativa, il testo del progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Il progetto di legge, così come definito dalla Commissione, è quindi conforme ai princìpi fissati dall'articolo 79, comma 4, del regolamento e alle esigenze di semplificazione normativa e di coerenza nel rapporto tra le fonti normative.

Il progetto di legge consta ora di un solo articolo, l'articolo 1, che sostituisce l'articolo 3 del testo originario. Sono state infatti soppresse le disposizioni, prima contenute negli articoli 1 e 2, concernenti l'estensione dei poteri della Commissione di inchiesta a settori ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge n. 97 del 1997, anche in ossequio al principio di omogeneità di materia richiesto dal combinato disposto degli articoli 16-*bis* e 79, comma 4, del regolamento.

L'articolo 3, divenuto ora articolo 1, è stato poi riformulato, prevedendo, al comma 1, l'estensione della durata e dell'attività della Commissione di inchiesta fino al termine della XIII legislatura. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce l'obbligo da parte della Commissione di inchiesta di riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, presentando una relazione finale; è inoltre prevista la presentazione, entro il 31 dicembre 1999, di una relazione sull'attività svolta, fatta salva comunque la possibilità da parte della Commissione di riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno.

GALDELLI, *Relatore.*

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ED INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5197;

rilevata l'opportunità di mantenere il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1997, concernente la presentazione al Parlamento della relazione finale; si tratta, infatti, di una tipica previsione rimessa alle leggi istitutive delle singole Commissioni d'inchiesta che, qualora fosse abrogata, determinerebbe il venir meno dell'obbligo della Commissione di riferire al Parlamento le conclusioni relative all'attività di inchiesta svolta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1.

(Parere espresso il 3 marzo 1999)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 marzo 1999)

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo in oggetto;

condivisa l'opportunità di prorogare la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti;

ritenuta altresì l'opportunità di fugare qualsiasi dubbio di carattere interpretativo in ordine alla permanenza in carica della Commissione di inchiesta nonché in ordine alla relazione che la stessa Commissione dovrà presentare al termine dei propri lavori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare gli effetti della disposizione rispetto al periodo di *prorogatio* delle Camere;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un richiamo alla relazione finale della Commissione di inchiesta, già previsto nel comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 97.

(Parere espresso il 2 marzo 1999)

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del provvedimento in oggetto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 16 marzo 1999)

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

osservando che sarebbe il caso di operare una riflessione sulla eventuale opportunità di prevedere, sia pure di larga massima, un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	*Soppresso.*
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: « attività illecite ad esso connesse » sono inserite le seguenti: « e sulle cause ed effetti ambientali del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale ».	
ART. 2.	*Soppresso.*
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti: **« *e-bis)* indagare sulle cause del dissesto geologico ed idrogeologico del territorio nazionale e sui danni ambientali provocati;** ***e-ter)* accertare l'impatto dell'azione degli enti locali e delle regioni nella programmazione degli usi del territorio, della difesa della incolumità dei cittadini nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi derivanti dallo stato di dissesto idrogeologico, e in relazione all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge 5 gennaio 1994, n. 37; ».**	
ART. 3.	ART. **1.**
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, le parole: « entro due anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni ».	**1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: « È istituita » sono inserite le seguenti: « , per la durata della XIII legislatura, ».** **2. All'articolo 1 della legge 10 aprile 1997, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:** **« 2. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale; la Commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999 ».**

PAGINA BIANCA

DDL13-5197A
Lire 500